

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 04 Data 31.03.2016	Oggetto: Approvazione convenzione ufficio unico per la programmazione e progettazione.
--	---

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela		X
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio		X
Assegnati	n. 11	Presenti n. 9
In carica	n. 11	Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

Relaziona il Sindaco:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di stipulare Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche mediante la costituzione di uffici comuni;
- la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 è la forma associativa più appropriata per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire nell'ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;

Atteso che:

- la L.R. n. 143/1997 e s.m.i. destina risorse per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali;
- la D.G.R. n. 726 del 09.09.2015, prevede la possibilità, per i Comuni che si costituiscono in forma associata, di presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di un Ufficio Unico per la Programmazione e Progettazione, in grado di predisporre progetti finanziati dalla UE, dallo Stato, da risorse regionali o locali, finalizzati allo sviluppo locale;

Dato atto che:

- la spinta all'associazionismo e alla cooperazione intercomunale, se caratterizzata dall'autonomia strategica del livello locale, consente di razionalizzare e ridurre i costi di gestione ed aumentare la produttività e la soddisfazione dell'utenza rispondendo meglio anche al principio costituzionale di adeguatezza;
- la gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della bozza di Convenzione allegata e, qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;
- la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali attraverso Convenzione, ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, per alcune funzioni e servizi, è appropriata per il raggiungimento del contenimento della spesa e l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici con significativi livelli di efficacia, economicità ed efficienza;

Visto lo schema di Convenzione tra Enti Locali per la gestione associata dell'Ufficio Unico per la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché per la pianificazione territoriale di livello sovra comunale, composto da n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Ritenuto dover procedere all'approvazione dello schema di Convenzione anzidetto e di dare mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione e per la nomina dell'Ente Capofila;

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i favorevoli pareri ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, apposto dai relativi Responsabili del Settore;

Con la votazione palese espressa nelle forme di legge che dà le seguenti risultanze:

Presenti: n. 09
Favorevoli: n. 09
Astenuiti: n. 0

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico di Programmazione e Progettazione, composto da n. 9 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Di dare mandato al Sindaco/Presidente legale rappresentante pro-tempore dell'Ente alla sottoscrizione della Convenzione allegata sotto la lettera A) in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente e alla partecipazione di nomina dell'Ente Capofila, secondo le competenze indicate negli artt. 5 e 6 della Convenzione citata;

Di demandare ai Responsabili dei Settori, ciascuno per le rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti consequenziali e il compimento degli eventuali successivi adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;

Con successiva e separata votazione palese espressa nelle forme di legge che dà le stesse risultanze di quella precedente:


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica
Il responsabile del servizio



Parere di regolarità contabile
Il responsabile del servizio



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO UNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE**

L'anno, il giorno del mese di presso la sede di
in, tra:

- 1.- Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del....., esecutiva, con la quale si è approvato il presente schema di convenzione;
- 2 - Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del....., esecutiva, con la quale si è approvato il presente schema di convenzione;
- 3 - Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del....., esecutiva, con la quale si è approvato il presente schema di convenzione;

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di stipulare Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche mediante la costituzione di uffici comuni;
- che la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 è la forma associata più appropriata per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire nell'ambito della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
La Convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce e disciplina la gestione in forma associata di servizi di cui al presente articolo, ed in particolare tramite la costituzione dell'Ufficio Unico per la Programmazione e la Progettazione, consistente in:

- 1) predisposizione di progetti finanziati dalla UE, dallo Stato, da risorse regionali o locali finalizzati allo sviluppo locale.

Ente Capofila per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico per la Programmazione e la Progettazione è, nella fase di attivazione del progetto, il Comune di Castel di Sangro.
Oltre ai servizi di cui sopra gli Enti sottoscrittori possono associarne altri, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Obiettivi e finalità

La gestione associata dell'Ufficio Unico di cui all'art. 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- rafforzare le capacità istituzionali e amministrative in termini programmatici, di pianificazione territoriale e progettuali, per la realizzazione di una gestione associata più efficiente, efficace ed economica nel rispetto e valorizzazione del principio dell'autonomia dei Comuni così come sancito dall'art. 5 della Costituzione;
- migliorare la capacità di programmare, pianificare e progettare, in modo da poter intercettare possibili risorse europee, nazionali, regionali e locali;
- gestire più incisivamente i problemi complessi che esulano dai ristretti ambiti comunali, favorendo una programmazione e progettazione sovra comunale;
- qualificare ed ammodernare i singoli Enti, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- realizzare economie di scala senza gravare gli Enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- avviare e rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- promuovere e attuare progetti/programmi di intervento a finalità di sviluppo territoriale, così come definiti nella Strategia Nazionale per le Aree Interne;

Art. 3 - Durata

La Convenzione ha durata illimitata ed impegna irrevocabilmente l'Ente aderente dalla data di sottoscrizione.

E' consentito a ciascun Ente di recedere dalla Convenzione, non prima di anni due dalla data di stipula della stessa, con apposita delibera consiliare da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di adozione della delibera fermo restando gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione e dei singoli Piani Operativi, ed a saldo avvenuto delle eventuali pendenze finanziarie a carico dell'Ente recedente.

Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall'Ente Capofila, la Conferenza degli Amministratori individua il nuovo Capofila che potrà operare fin dall'anno successivo e nelle more che gli Enti provvedano, con apposita delibera consiliare, a formalizzare l'individuazione dello stesso.

La presente Convenzione potrà essere revocata esclusivamente qualora sopraggiungano sostanziali disposizioni normative attinenti la gestione obbligatoria associata.

La presente Convenzione è aperta a successive possibili future adesioni di altri Enti, nonché a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che potranno presentarsi nel tempo, previa approvazione da parte della Conferenza degli Amministratori e conseguente adozione di delibera consiliare da parte degli Enti aderenti alla Convenzione.

Art. 4 - Ente Capofila

L'Ente Capofila provvede, secondo la competenza dei propri Organi elettivi e dei Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi interessati, all'adozione degli atti amministrativi necessari o opportuni per il buon andamento degli uffici e dei servizi associati, all'organizzazione del personale e dei mezzi richiesti per il conseguimento degli obiettivi prefissi e ogni altra attività amministrativa, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza degli Amministratori. In particolare:

1. il Consiglio e la Giunta dell'Ente Capofila provvederanno, nelle rispettive competenze, all'adozione dei provvedimenti di approvazione ed attuazione dei Piani Operativi definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori;

2. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi dell'Ente Capofila hanno la responsabilità delle procedure assegnate dalla Conferenza degli Amministratori attinenti la formazione e l'attuazione dei Piani Operativi; adottano le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture degli Enti interessati alla gestione associata, elaborano le proposte di fattibilità per la gestione associata dei servizi, uffici e Piani Operativi, verificano l'andamento della gestione associata ed informano il Legale Rappresentante dell'Ente Capofila e la Conferenza degli Amministratori sull'attuazione del Piano Operativo;

3. Il Segretario dell'Ente Capofila assicura il raccordo e il coordinamento delle attività dei singoli servizi e Piani Operativi, e può svolgere le funzioni di Responsabile degli stessi ove venga indicato dalla Conferenza degli Amministratori.

Le risorse necessarie a sostenere l'attività dell'Ente Capofila per gli Uffici associati derivano dai trasferimenti statali, regionali, di altri Enti e dalle quote degli Enti associati, individuate dalla Conferenza degli Amministratori, risorse che il Capofila iscriverà nel proprio bilancio.

All'Ente Capofila sono riconosciute le spese vive per l'esercizio delle attività relative all'attuazione degli Uffici associati come riportate nei singoli Piani Operativi.

L'Ente Capofila tiene i rapporti amministrativi tra gli Enti aderenti alla Convenzione ed i rapporti istituzionali con gli altri Enti sovra comunali.

Nel caso in cui si rilevano circostanze tali da non assicurare l'economicità dei servizi associati a causa di una gestione inefficace ed inefficiente dell'Ente Capofila, dopo formale contestazione da parte della Conferenza degli Amministratori, lo stesso potrà essere rimosso da detta funzione.

Articolo 5 - Conferenza degli Amministratori

La Conferenza degli Amministratori è l'organo propositivo e di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi e finalità di cui all'art. 2 della Convenzione.

La Conferenza degli Amministratori svolge in particolare i seguenti compiti:

- 1) stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori;
- 2) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata individuati nell'art. 2);
- 3) definisce ed approva il piano annuale e pluriennale per la gestione dell'Ufficio Unico e dei singoli Piani Operativi, preventivi e a rendiconto (almeno un mese prima dei termini di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione da parte degli Enti associati);
- 4) vigila e controlla sull'espletamento dei servizi, degli Uffici e dei Piani Operativi e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 2;
- 5) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti convenzionati;
- 6) definisce ove necessario regolamenti comuni ovvero prevede l'armonizzazione dei regolamenti dei singoli Enti necessari al funzionamento della gestione associata;
- 7) valuta l'adeguatezza delle norme contenute nella presente Convenzione in rapporto alla evoluzione delle esigenze sopravvenute ed approva le eventuali proposte di modifica;
- 8) esamina le eventuali proposte di adesione o di recesso dalla Convenzione;
- 9) nomina l'Ente Capofila, al suo rinnovo, dopo l'iniziale conferimento al Comune di Castel di Sangro.

La Conferenza è composta dal Legale Rappresentante dell'Ente Capofila o suo delegato che la presiede e dai Legali Rappresentanti degli Enti associati o loro delegati.

Le funzioni di verbalizzante sono esercitate dal Segretario dell'Ente Capofila ed in sua assenza da personale in servizio presso l'Ente stesso.



I membri della Conferenza sono convocati dal Rappresentante dell'Ente Capofila presso la sede dell'Ente o presso una sede degli Enti associati anche su richiesta di due componenti, mediante avviso trasmesso all'indirizzo P.E.C. degli Enti sottoscrittori della Convenzione almeno tre giorni prima della data fissata per la Conferenza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre la data, il luogo e l'ora della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Ciascun componente partecipa ai lavori della Conferenza esclusivamente in nome e per conto dell'Ente di appartenenza.

La Conferenza degli Amministratori in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei propri membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo più uno dei propri membri.

La Conferenza degli Amministratori si esprime a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni della Conferenza degli Amministratori sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Capofila.

Nessun compenso è riconosciuto ai componenti per la partecipazione alla Conferenza degli Amministratori.

Per l'accesso agli atti della Conferenza degli Amministratori si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di accesso vigente di riferimento dell'Ente Capofila.

Ciascun componente si impegna a sottoporre i provvedimenti e i Piani Operativi approvati dalla Conferenza con il proprio consenso all'esame dell'Organo elettivo o del Dirigente/Responsabile del Servizio competente del proprio Ente nella prima seduta utile e, comunque, entro i tempi massimi che saranno di volta in volta determinati come confacenti all'attuazione delle proposte stesse.

Articolo 6 - Rapporti finanziari - obblighi e garanzie piani operativi

I Piani Operativi predisposti dall'Ente Capofila, definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori, individuano:

- i servizi comunali e l'Ufficio Unico che si gestiscono in forma associata;
- i soggetti interessati;
- il Responsabile del Piano Operativo;
- le risorse umane e strumentali occorrenti;
- le forme organizzative, i tempi, le modalità di attuazione e le garanzie;
- le fonti di finanziamento;
- il riparto degli oneri a carico degli Enti partecipanti.

L'Ente Capofila, con cadenza almeno trimestrale, dovrà convocare la Conferenza degli Amministratori, con la presenza del Dirigente/Responsabile del Servizio interessato e dei soggetti che riterrà opportuno, per effettuare un monitoraggio sulle previsioni stabilite nei singoli Piani Operativi e, in caso di necessità, procedere alla rimodulazione degli stessi.

I Piani Operativi definiti ed approvati dalla Conferenza degli Amministratori saranno approvati dall'Ente Capofila nel rispetto delle competenze di legge e del proprio ordinamento e dagli Enti associati interessati secondo i rispettivi ordinamenti.

Il mancato recepimento della proposta entro il termine prefissato dalla Conferenza comporterà l'esclusione dell'Ente inadempiente dalla gestione associata trattata dal Piano Operativo. L'Ente Capofila qualora non disponga di personale, può operare con personale degli Enti convenzionati o terzi, indicati dalla Conferenza degli Amministratori nell'ambito dei singoli Piani Operativi.

Gli oneri generali per la gestione associata, le modalità di trasferimento di risorse tra gli Enti, i trasferimenti statali, regionali e di altri Enti attinenti la gestione associata sono individuati dalla



Conferenza degli Amministratori sulla base di accordi e criteri che regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.


Per il riparto si terrà conto delle risorse umane e finanziarie impiegate nei singoli Piani Operativi.

Nello svolgimento della gestione associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli Enti sino all'adozione di nuove, uniformi ed afferenti disposizioni regolamentari.

Eventuali indennità o incentivazioni da attribuirsi al personale impegnato nella gestione associata saranno riconosciute nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L., previa adozione di pedissequa indicazione della Conferenza degli Amministratori.



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2470

li 04-05-2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE




ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 04-05-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

